

**ACCORDO DI PROGRAMMA:
Comune di Ancona Lungomare Nord
realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria Bologna-
Lecce, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione
della linea ferroviaria**

TRA

Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. nella persona del Amministratore Delegato di R.F.I. S.p.A., Maurizio Gentile;

E

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti nella persona del Provveditore Interregionale alle OO.PP. Toscana-Marche-Umbria Maria Lucia Conti;

L’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale (AdSP) nella persona del Presidente Rodolfo Giampieri;

La Regione Marche, nella persona del Presidente Luca Ceriscioli;

Il Comune di Ancona nella persona del Sindaco, Valeria Mancinelli;

PREMESSO CHE

- Le amministrazioni e società pubbliche *possono* sempre concludere tra loro, ai sensi del comma 1 dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, accordi istituzionali per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune condividendo a tal fine sia le risorse umane che strumentali;
- Gli articoli 8 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.367 disciplinano la gestione dei fondi relativi a programmi comuni fra più amministrazioni;
- La DACR n. 126 del 31 marzo 2015 ha previsto per l’asse 5 del POR–FESR 2014 – 2020, risorse per € 22.837.474,00 da destinare, tra le altre, alle opere di difesa costiera di tutta la regione nelle more dell’approvazione della proposta integrale di modifica del Programma POR – FESR 2014/2020;
- In data 9 marzo 2015 è stata sottoscritta la “Convenzione tra Regione Marche e Rete Ferroviaria s.p.a. in materia di programmazione e gestione delle opere di difesa della costa”;
- Le azioni prioritarie e urgenti oggetto del presente Accordo di Programma sono: la velocizzazione con variante al tracciato della linea ferroviaria “adriatica”

nonché protezione della sede ferroviaria dal moto meteomarinico, comprensiva della riprofilatura della linea di costa, escavo dei fondali portuali e potenziamento della capacità funzionale delle banchine commerciali, in coerenza con le previsioni del Piano Regolatore Portuale, nonché tutti i più idonei interventi di mitigazione del rischio insabbiamento del porto turistico "marina dorica" a seguito delle modifiche della linea di costa interessata dagli interventi infrastrutturali.

TUTTO CIO' PREMESSO

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo di programma.

ART. 1

Oggetto

1. Oggetto del presente Accordo di Programma è la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'Intervento denominato "*Comune di Ancona Lungomare Nord - realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria, interrimento con gli escavi dei fondali marini, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria*" suddiviso in tre fasi funzionali:

- Fase 1A: realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria (scogliera esterna lato mare e un pennello) a cura di RFI;
- Fase 1B: interrimento con gli escavi dei fondali marini (area compresa tra la scogliera esterna e il confinamento interno), a cura AdSP;
- Fase 1C: realizzazione sottofondo, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (compreso confinamento interno), a cura di RFI;

nonché la determinazione dei tempi di esecuzione dell'intervento, delle modalità di trasferimento dei fondi e delle attività di monitoraggio, vigilanza e coordinamento.

ART. 2

Funzioni

1. RFI provvederà alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza, alle operazioni di coordinamento e alla direzione lavori per l'intervento di realizzazione della scogliera e della sede ferroviaria (Fase 1A e Fase 1C). RFI, in quanto stazione appaltante provvederà alla nomina della Commissione di collaudo, dell'intervento complessivo (Fasi 1A, 1B, 1C), previa indicazione di un componente da parte di ciascuno dei soggetti finanziatori e con attribuzione della funzione di Presidente al soggetto individuato dalla Regione. La Commissione di collaudo potrà procedere al collaudo anche per singole Fasi.

2. Nell'ambito della progettazione della realizzanda scogliera, saranno a totale carico della AdSP gli studi idrodinamici dettagliati al successivo punto 7.

3. RFI sarà responsabile della esecuzione e della attuazione tecnica/amministrativa delle fasi 1A e 1C;

4. Per quanto riguarda gli studi ambientali relativi alla "assoggettabilità a VIA" dell'intervento complessivo (Fasi 1A, 1B, 1C), nell'ambito di quanto specificato ai precedenti commi 1 e 3, RFI sarà supportata tecnicamente dall'AdSP che provvederà alla redazione di detti studi ambientali anche tramite incarichi a soggetti esterni e utilizzando personale, dedicato specificatamente, in somministrazione temporanea. I costi relativi a tali attività saranno a totale carico di RFI che provvederà a rimborsare AdSP delle spese sostenute per le attività necessarie per l'esecuzione degli studi stessi. R.F.I. provvederà, qualora occorrente, all'acquisizione dei nulla osta e delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione delle opere di cui alle Fasi 1A, e 1C e da parte di tutti i soggetti preposti alla gestione dell'esercizio ferroviario.

5. RFI si impegna all'esecuzione dei lavori di realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria, (Fase 1A) destinando un importo di €16.000.000,00.

6. Regione Marche si impegna, coerentemente a quanto definito in premessa, a destinare un importo di € 2.800.000,00 per il cofinanziamento della scogliera di protezione della linea ferroviaria (Fase 1A), nelle more dell'approvazione della proposta integrale di modifica del Programma POR – FESR 2014/2020.

7. L'AdSP si impegna, relativamente al proprio intervento (fase 1B), alla progettazione, alla redazione del piano di sicurezza, all'ottenimento delle autorizzazioni, alla direzione lavori ed alla realizzazione dell'interramento dell'area compresa tra la scogliera di protezione (lato mare) e l'opera di confinamento lato terra per la rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (opera di confinamento esclusa) con gli escavi dei fondali marini derivanti da interventi di dragaggio che saranno eseguiti dalla stessa AdSP nell'ambito dei porti di propria competenza, con valorizzazione in termini di opere pari a circa €10.000.000,00 in dipendenza di fattori al momento non valutabili (modalità di dragaggio, natura e quantità dei fanghi, capacità finale della vasca realizzata, etc.).

Nell'ambito di tale intervento AdSP provvederà anche a fornire lo studio idrodinamico consistente nell'approfondimento dei seguenti aspetti: individuazione della posizione della nuova linea di riva, idrodinamica delle onde, correnti longshore e frangimento, studio sedimentologico, effetti prodotti dall'opera in esame sulle opere portuali esistenti.

8. RFI si impegna altresì all'esecuzione dei lavori di rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (Fase 1C) destinando un importo di €11.500.000,00.

9 Il Comune di Ancona si impegna alla predisposizione e approvazione di tutti gli atti di propria competenza in materia urbanistica.

10 Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si assume l'impegno del coordinamento, supporto e monitoraggio dello stato attuazione dell'intervento

11. La Regione, il Comune e l'AdSP rimangono estranei ad ogni rapporto contrattuale posto in essere da RFI in ordine alla realizzazione dell'intervento e pertanto, eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o contenzioso, ascrivibili a comportamenti di RFI medesima, sono a totale carico della stessa.

12. RFI per le fasi 1A e 1C solleva esplicitamente: la Regione, il Comune e l'AdSP da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Verranno pertanto predisposte le necessarie coperture assicurative in favore del personale incaricato, ex art. 24, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

13. AdSP per la fase 1B solleva esplicitamente: la Regione, il Comune e RFI da ogni responsabilità civile per danni subiti o causati dai propri incaricati durante lo svolgimento delle attività di cui al presente Accordo. Verranno pertanto predisposte le necessarie coperture assicurative in favore del personale incaricato, ex art. 24, comma 4 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

15. RFI per le fasi 1A e 1C nomina il Responsabile del Procedimento dandone comunicazione ai sottoscrittori del presente Accordo.

16. AdSP per la fase 1B nomina il Responsabile del Procedimento dandone comunicazione ai sottoscrittori del presente Accordo.

17. RFI garantisce l'accesso a tutti agli atti relativi all'intervento conservati presso la sua sede e si impegna a fornire tempestivamente tutta la documentazione necessaria per consentire il rapido pagamento delle spese maturate.

ART. 3

Attività di progettazione, varianti, esami e pareri

1. La progettazione delle opere previste nella Fase 1A ed eventuali varianti che dovessero rendersi necessarie in corso d'opera – nei limiti consentiti dalla legge – nonché ogni altro aspetto tecnico/amministrativo di particolare rilevanza, saranno preliminarmente esaminati ed approvati congiuntamente dai sottoscrittori – previa relazione istruttoria del Responsabile del Procedimento – e sottoposti ad esame e parere dei sottoscrittori medesimi.

2. La progettazione delle opere previste nella Fase 1B e le eventuali varianti, nonché ogni altro aspetto tecnico/amministrativo saranno gestiti direttamente da AdSP, qualora durante le varie fasi dell'intervento sorgano aspetti che potrebbero avere ripercussioni sulla progettazione/realizzazione degli interventi delle Fasi 1A e 1C, ne informerà tempestivamente RFI per concordare le azioni conseguenti.

3. AdSP e RFI si impegnano a coordinare le proprie attività al fine di permettere la buona riuscita dell'intervento complessivo in termini di qualità, tempi e costi.

ART. 4 **Obblighi delle Parti**

1. RFI e AdSP si impegnano a realizzare le attività previste nel presente Accordo nei tempi di attuazione stabiliti all'art. 8 del presente atto.
2. RFI, in qualità di stazione appaltante degli interventi delle Fasi 1A e 1C:
 - a) Coordina le proprie attività con quelle di AdSP;
 - b) Comunica ai sottoscrittori i relativi contatti del Responsabile del Procedimento (indirizzo, fax, Telefono e posta elettronica);
 - c) Trasmette ai sottoscrittori: il cronoprogramma di attuazione dell'intervento (comprensivo di ogni fase progettuale, avvio delle procedure di aggiudicazione dei lavori, aggiudicazione), il contratto sottoscritto, la consegna dei lavori, gli stati di avanzamento dei lavori, l'ultimazione degli stessi e il collaudo;
 - d) Trasmette alla Regione Marche tutta la documentazione necessaria alla rendicontazione delle spese secondo quanto indicato dal Regolamento U.E. n. 1303 del 2013 e dalla scheda MAPO di cui alla D.G.R. n. 891 del 31/07/2017, e possibili loro successive modifiche e/o integrazioni;
 - e) Comunica il codice identificativo gara (CIG), il codice unico progetto (CUP);
 - f) Sceglie il contraente in conformità ai contenuti d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50;
 - g) Applica le direttive di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136 ed alla l. 17 dicembre 2010, n. 217, relative alla tracciabilità dei flussi finanziari.
3. Le comunicazioni e le trasmissioni di cui al comma 2 sono effettuate in favore di tutti i sottoscrittori del presente Accordo.
4. RFI:
 - a) Fornisce tutti i documenti tecnico-amministrativi richiesti dai sottoscrittori;
 - b) Conserva la documentazione originale di spesa per un periodo di 10 anni a decorrere dalla data di quietanza dell'ultimo titolo di spesa relativo all'intervento in oggetto;
 - c) Trasmette i dati necessari al monitoraggio, procedurale e finanziario, dell'intervento;
 - d) Favorisce lo svolgimento di tutti i controlli disposti dai sottoscrittori o da eventuali organismi statali competenti, anche mediante ispezioni e sopralluoghi.
5. Con successivi accordi e intese potranno essere disciplinati titolarità, aspetti gestionali e manutentivi delle aree interessate delle opere di cui al presente accordo, ferma restando la competenza di RFI spa in ordine alla manutenzione ordinaria e straordinaria esclusivamente del nuovo tracciato ferroviario e delle opere connesse allo stesso.

ART. 5 **Verifiche e Controlli**

1. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti verificherà con cadenza trimestrale il rispetto del cronoprogramma delle attività e dei lavori.

ART. 6
Spese tecniche e incentivo per la progettazione
di cui all'art. 113, d.lgs. n. 50/2016

1. Qualora la prestazione fosse eseguita da personale appartenente ad Amministrazione pubblica, le funzioni e le attività di cui all'art. 2 sono riconducibili alla disciplina di cui all'art. 113, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, nella misura massima non superiore all' 80% del 2% dell'importo posto a base di gara. Gli incentivi saranno previsti tra le somme a disposizione per la realizzazione dell'intervento e verranno ripartite seguendo i criteri del regolamento dell'amministrazione affidataria.
2. Comunque non verrà riconosciuto un importo complessivo superiore al 10% del contributo concesso in relazione alle spese tecniche sostenute.

ART. 7
Contratti, Fatture, Pagamenti

- 1 Tutti i contratti, ancorché resi in forma di convenzioni, ordini o altro, devono riportare CUP e CIG.
2. Ai fini della gestione amministrativo-contabile, sulla base del presente Accordo di programma, si stabilisce:
 - a) Che il responsabile della realizzazione del programma stesso è il Responsabile del Procedimento che verrà indicato da RFI per le Fasi 1A e 1C e da AdSP per la fase 1B;
 - b) Che la durata del presente Accordo è connessa ai tempi strettamente necessari alla realizzazione dell'intervento ed alla sua rendicontazione;
 - c) Che l'approvazione del presente Accordo da parte delle singole amministrazioni partecipanti deve essere sottoposta all'esame dei rispettivi organi di controllo a mezzo di provvedimento formale;
 - d) L'accreditamento dei fondi a favore di RFI da parte della Regione;
 - e) L'applicazione delle procedure contrattuali e di gestione previste dalla vigente legge di contabilità generale dello Stato e dal relativo regolamento;
 - f) Che venga predisposta la relazione annuale sull'attuazione del programma e sui risultati della gestione da parte del responsabile della realizzazione del programma;
 - g) Le modalità di fatturazione elettronica derivante dai rapporti con l'appaltatore dei lavori e/o eventuali altri soggetti fornitori di beni e servizi necessari alla esecuzione delle opere previste in progetto saranno indicate nel contratto di appalto;
 - h) I flussi finanziari messi a disposizione dagli enti finanziatori dovranno pervenire in tempo utile al fine di assicurare la tempistica dei pagamenti secondo le norme contenute dalle leggi e regolamenti in materia di esecuzione di appalti pubblici vigenti;
 - i) Che RFI sia garante del rispetto degli obblighi previsti per il beneficiario dal Regolamento U.E. n. 1303 del 2013;

- j) Che RFI sia garante del rispetto di quanto previsto dalla scheda MAPO relativa all'Intervento 15.1.1 "Interventi di difesa della costa", di cui alla D.G.R. n. 891 del 31/07/2017;
- k) Che i rapporti contrattuali con l'appaltatore e relativa contabilità sono soggetti all' art.3 della legge 13.08.2010 n.136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
3. I pagamenti per le opere di cui alla fase 1A saranno erogati dai sottoscrittori secondo le seguenti modalità previa richiesta da parte del Responsabile del Procedimento:
- ciascun finanziatore eroga il primo 30% del proprio contributo alla consegna dei lavori;
 - l'ulteriore 40% del contributo alla rendicontazione da parte di RFI di quanto erogato con la prima tranche, corredato, dei documenti giustificativi della spesa;
 - il restante contributo sarà erogato progressivamente seguito rendicontazione da parte di RFI corredata da documento giustificativo di spesa;
 - il saldo a collaudo delle opere con relativo atto di approvazione, su certificato di pagamento prodotto dal Responsabile del Procedimento secondo le modalità previste dal d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e dal d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii..

Tali erogazioni avverranno a seguito di formale richiesta all'uopo effettuata ai Sottoscrittori dal Direttore Territoriale Produzione Ancona di R.F.I. S.p.A. a cui devono essere allegati gli atti contabili relativi e la determinazione di liquidazione della spesa. Il tutto avverrà in formato digitale mediante posta elettronica certificata ai seguenti indirizzi:

- per R.F.I.: rfi-dpr-dtp.an@pec.rfi.it
- per la Regione Marche: regione.marche.difesasuolo@emarche.it
- per il Comune di Ancona: comune.ancona@emarche.it

ART. 8

Intervento, tempi e fasi di attuazione e finanziamento

A) FASI PROGETTUALI

1. L'intervento complessivo prevede la protezione del paraggio ricompreso tra i transetti 335 e 344 di circa Km 2,75 con opere rigide e contestuale rinterro e la rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria, Progr. km 200+175 a km 202+640 della linea Bologna-Lecce.

2. Complessivamente l'intervento prevede la realizzazione di scogliera radenti, un pennello e il rinterro con materiale di escavo, derivante da dragaggi nell'ambito dei porti di competenza AdSP, ed è suddiviso in tre Fasi funzionali:

- Fase 1A realizzazione della scogliera di protezione della linea ferroviaria (scogliera esterna lato mare e un pennello) a cura di RFI; per un importo totale di €18.800.000,00 (a carico di RFI e Regione Marche).

- Fase 1B interrimento con gli escavi dei fondali marini (area compresa tra la scogliera esterna e il confinamento interno) a cura di AdSP; per un controvalore complessivo stimato in €10.000.000,00 (a carico AdSP).
- Fase 1C impostazione sottofondo per nuova sede ferroviaria e rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria (compreso confinamento interno), a cura di RFI; per un importo totale di €11.500.000,00 (a carico di RFI).

B) FINANZIAMENTI DELLE FASI PROGETTUALI

3. Complessivamente i finanziamenti delle 3 fasi progettuali si articolano in:

Fase 1A: Importo totale di €18.800.000,00 così ripartito:

- €16.000.000,00 erogati da RFI per la compartecipazione alla difesa dell'infrastruttura ferroviaria tratto Bologna-Lecce;
- €2.800.000,00 euro erogati dalla Regione con fondi POR – FESR 2014/2020 per la compartecipazione alla difesa della linea di costa e dell'infrastruttura ferroviaria tratto Bologna-Lecce.

Fase 1B: Importo totale di €10.000.000,00

- L'Autorità Portuale si impegna sin da ora alla realizzazione delle opere di rinterro con materiale d'escavo del fondale marino per un controvalore complessivo stimato in €10.000.000,00.

Fase 1C: importo totale di €11.500.000,00

- realizzazione sottofondo, rettifica e velocizzazione della linea ferroviaria con ribassi d'asta, ad esclusione dei fondi POR-FESR 2014/2020, a carico di RFI con cofinanziamento derivante dalle economie della Fase 1A.

C) TEMPI DI ATTUAZIONE DELLE FASI PROGETTUALI

4. Complessivamente i tempi di attuazione delle 3 fasi progettuali si articolano in:

Fase 1A:

- Progettazione e autorizzazioni: Primo semestre 2018
 - Bando e aggiudicazione: Secondo Semestre 2018
 - Esecuzione lavori: Entro secondo semestre 2020
- La fase 1A dovrà obbligatoriamente concludersi prima del 31/12/2020, per poter rendicontare il finanziamento a valere sul POR-FESR.

Fase 1B:

- Progettazione e autorizzazioni: Fine 2018
- Approvazioni e emissione bando: Primo trimestre 2019
- Aggiudicazione e inizio lavori: Terzo trimestre 2019
(coordinato con fine lavori collaudo opere di confinamento a mare ed a terra)
- Termine lavori: Secondo trimestre 2020 (stima)
(9 mesi a partire dal completamento delle opere di confinamento mare e terra)

Fase 1C:

- Progettazione e autorizzazioni: Primo semestre 2018

- Bando e aggiudicazione: Secondo Semestre 2018
- Esecuzione lavori: Entro secondo semestre 2020

5. Qualora si renda necessario procedere con impegni di spesa inerenti attività di supporto alla progettazione, il responsabile del procedimento, prima di procedere, dovrà acquisirne il formale assenso dei sottoscrittori.

6. Il responsabile del procedimento provvede al costante monitoraggio dell'avanzamento dell'opera e del rispetto del cronoprogramma, segnalando alle parti ogni eventuale insorta difficoltà.

ART. 9 ***Potere sostitutivo***

1. In caso di inerzia o di mancato rispetto dei tempi di attuazione della fase 1A dell'intervento di cui al precedente art. 8, comma 5, per cause imputabili a RFI, gli altri soggetti finanziatori e sottoscrittori potranno invitare ad adempiere entro il termine perentorio di 30 giorni, scaduto il quale potranno sostituirsi in ogni atto negoziale assunto da RFI medesimo, che metterà a disposizione gli atti documentali e progettuali in suo possesso.

2. La presente disposizione deve essere richiamata in ogni contratto stipulato da RFI con soggetti terzi per l'esecuzione dei lavori oggetto del presente Accordo.

ART. 10 ***Durata***

1. Il presente Accordo produce effetti dalla sottoscrizione delle parti contraenti e fino alla completa realizzazione dell'intervento e comunque entro e non oltre il 2020 salvo diversa stipulazione che potrà avvenire tra le parti alla scadenza della validità.

ART. 11 ***Trattamento Dati Personali***

1. Ai sensi dell'art. 29 del d.lgs.196/2003 RFI assume la qualifica di responsabile del trattamento dei dati trattati in esecuzione del presente Accordo.

2. Titolare del trattamento è per RFI il Direttore Territoriale Produzione Ancona di R.F.I. S.p.A.;

3. RFI:

a) Dichiara di essere consapevole che i dati che tratta nell'espletamento dell'incarico ricevuto sono dati personali e quindi, come tali, essi sono soggetti all'applicazione del Codice per la protezione dei dati personali.

b) Si impegna ad ottemperare agli obblighi previsti dal d.lgs.196/2003 anche con riferimento alla disciplina ivi contenuta rispetto ai dati personali sensibili e giudiziari.

ART. 12
Controversie

1. Per eventuali controversie relative alla validità, interpretazione o esecuzione del presente Accordo è competente il foro di Ancona.

ART. 13
Repertorio

1. Il presente Accordo è redatto in sei copie originali, una per ciascun sottoscrittore e la sesta per il repertorio dopo l'acquisizione dei provvedimenti formali da parte delle singole amministrazioni partecipanti sottoposti all'esame dei rispettivi organi di controllo.

ART. 14
Altre disposizioni

1. Per tutto ciò che non è regolato dal presente Accordo si fa riferimento alla normativa generale in materia di lavori ed appalti pubblici e alle disposizioni del Codice Civile.

Letto, confermato e sottoscritto.

Ancona, 12 ottobre 2017

Rete Ferroviaria Italia S.p.a.

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Autorità di Sistema Portuale del mare Adriatico Centrale

Regione Marche

Comune di Ancona
